



N . 1/2020 VG

**TRIBUNALE DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE**

**Decreto di omologazione di piano del consumatore
IL GIUDICE DELEGATO**

letta la proposta di piano del consumatore presentata il 14.2.2020 da **MARCO MOSCATIELLO** nato a Loreto il 5.3.1984;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 20.2.2020 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ,alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative *ed* ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

viste le note integrative autorizzate e la documentazione prodotta dal ricorrente il 12.3.2020;

rilevato che il giudice delegato, in considerazione della rilevante compressione dei diritti dei creditori, insista nella proposta del piano del consumatore, è chiamato ad esprimere un giudizio di meritevolezza approfondendo sia *le cause del sovraindebitamento*, sia *l'assenza di colpa rilevante* in capo all'istante nella determinazione del suo sovraindebitamento;

preso atto che il passivo riguarda n. 3 finanziamenti contratti in passato, che non risulta alcun pignoramento in atto e che due delle tre finanziatrici non hanno neppure riscontrato le circolarizzazioni del debitore, né dell'OCC;

considerato che il Moscatiello è affetto da _

... come certificato dal _

ASUR2

Ancona del 21.6.2019, ente presso il quale ancora oggi è in cura;

che fino alla fine del 2018 il Moscatiello è riuscito a far fronte alle rate dei finanziamenti senza saltare neppure una rata;

che da tale data lo stesso ha iniziato un percorso

che da quanto sin qui esposto discende che l'attuale situazione economica del Moscatiello è stata causata da un eccessivo ricorso al credito, dovuto ad una progressiva perdita di controllo delle proprie risorse finanziarie, senza che possa ravvisarsi, nell'ambito di una situazione personale fortemente condizionata , una reale

volontà di assumere obbligazioni senza la reale prospettiva di poterle adempiere;

rilevato in quest'ottica che anche il fenomeno del "finanziamento a catena" effettuato allo scopo di acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, può considerarsi giustificato e comunque determinato da una colpa non grave;

preso atto della disponibilità del Moscatiello ad essere sottoposto in sede di omologa e per tutta la durata del piano a limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;



Considerata la fattibilità del piano sottostante alla proposta: sussiste una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art 6 comma 2 lett. a) L 3/2012: le risorse liquide o facilmente liquidabili a disposizione del debitore, come esposte analiticamente dall'OCC e documentate con il ricorso, sono destinate alle esigenze di vita , sanitarie e di assistenza del consumatore;

sussistono tutte le condizioni di cui all'art 7 comma 1 bis L 3/2012;

il corredo documentale richiesto dall'art 9 commi 2 e 3 bis è completo; la relazione dell'OCC è completa, logica ed esauriente rispetto a tutti gli aspetti;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

La proposta attuale prevede la messa a disposizione dei creditori della somma di € 150 mensili, da prelevarsi dalla retribuzione ordinaria mensile e dalla tredicesima per un totale di € 1950,00 annui per cinque anni a partire dall'omologa del piano sino a complessivi € 9.750,00. A tale somma si aggiungono ulteriori € 1500,00 quale contributo a tantum che la madre del Moscatiello si impegna a versare, a parziale copertura delle spese di giustizia entro trenta giorni al passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Si tratta di una alternativa preferibile all'ipotesi liquidatoria, atteso che il ricorrente non dispone di alcun ben (a parte l'auto, di scarso valore e necessaria per garantire la produzione del reddito da lavoro), sul quale possa svolgersi la liquidazione.

Il pagamento avrebbe luogo *pro quota* con riparti semestrali eseguiti con bonifico bancario sui conti correnti che saranno forniti dagli stessi creditori, da avviare dopo il pagamento integrale delle somme spettanti in prededuzione.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi, attestati di pensione); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Per tutte le ragioni esposte il piano proposto dal consumatore può essere omologato con le limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo riportate in dispositivo.

Nulla per le spese attese la mancata costituzione dei creditori.

P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore proposto da Moscatiello Marco, secondo proposta e piano riportati in motivazione disponendo che per la durata del piano lo stesso non possa utilizzare gli strumenti di pagamento elettronici, né sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura del ricorrente oscurando le parti in cui compaiono i dati sensibili riferiti in ricorso;
- 3) nulla per le spese del procedimento.

Ancona, 25.3.2020

Il Giudice Delegato
Giuliana Filippello



TRIBUNALE DI ANCONA

**Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012**

O.C.C: Camera di Commercio della Marche

Gestore della Crisi: Dr. Mirco Bonifazi

Il Sig. **Marco Moscatiello** (CF MSCMRC84C05E690D, di seguito anche "MM") nato a Loreto il 5.3.1984, e ivi residente in Via Ulisse Matthey n. 5, trovandosi in una condizione di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, 1 comma, L. 3/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 6.8.2019 ha depositato presso l'OCC della Camera di Commercio delle Marche istanza di assistenza ex art 15 L.3/2012 (**doc. 1**).

Con provvedimento del 24.9.2019 l'OCC ha nominato Gestore della crisi nel procedimento il Dr. Mirco Bonifazi, con studio in Loreto, Via F.lli Branconi n. 15 (**doc. 2**).

Pertanto, il Sig. Marco Moscatiello, preso contatto con il Gestore, condivisa la documentazione e le informazioni da questi richieste, e con il suo ausilio

espone

ai creditori **la proposta di piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti**, redatta con il supporto e la consulenza degli Avv. Marta Sbaffo (CF SBFMRT89C50E690D pec: marta.sbaffo@pec-ordineavvocatiancona.it) e Avv. Fabiola Tombolini (CF: TMBFBL71E64E690J pec avvntombolini@siriopec.it), presso il cui studio, sito in Ancona Via Sandro Totti 7, è elettivamente domiciliato, e con l'ausilio dell'OCC e del Gestore individuato, avente sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della Legge 3/2012.

* * * *

1. Premessa	2
2. I requisiti di accesso alla procedura. La documentazione richiesta dalla L. 3/2012.....	3
3. La situazione familiare, attivo disponibile	5
4. Spese correnti necessarie alla famiglia	8
5. Il Passivo.....	9
6. Le cause del sovraindebitamento – il comportamento e la cd. “meritevolezza” del consumatore	13

OMISSIS

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

cui viene allegata ai sensi dell'art 9 della L.3/2012 l'attestazione e relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (CCIAA, Gestore Dr. Mirco Bonifazi)

La proposta che il Sig. Moscatiello formula ai propri creditori prevede la messa a disposizione della somma di € 150 mensili, tenuto conto delle spese indicate per il mantenimento della famiglia (peraltro senza considerare un importo per eventuale locazione di immobile, raccolta la disponibilità della madre a mantenere il comodato gratuito durante la durata di esecuzione del piano, **doc. 20**), da prelevarsi dalla retribuzione ordinaria mensile e dalla mensilità aggiuntiva (tredicesima) per un totale di € 1.950,00 annui, per 5 anni a partire dall'omologa del presente piano, e quindi complessivi € 9.750,00.

A tale somma si aggiungono ulteriori € 1.500,00, quale contributo una tantum che la madre del ricorrente si impegna e si rende disponibile a versare, a parziale copertura delle spese di giustizia, subordinatamente all'omologa del piano e entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (**doc. 20**).

Si tratta di alternativa preferibile all'ipotesi liquidatoria, atteso che il ricorrente non dispone di alcun bene (a parte l'auto, di scarso valore e necessaria per garantire la produzione di reddito da lavoro), sul quale si possa svolgere una liquidazione, se non le somme che residuino dal proprio reddito da lavoro, detratto l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia. Vi è inoltre la disponibilità del ricorrente ad andare oltre il termine dei 4 anni usualmente indicato per la prospettiva liquidatoria.

Vi è infine la disponibilità della somma una tantum offerta dalla madre, oltre alla permanenza del comodato gratuito per l'ipotesi di omologa e per la durata del piano.

Tali condizioni non sarebbero garantite in caso di liquidazione dei beni.

A fronte dell'omologa del piano il ricorrente propone tali somme - detratti gli importi dovuti e il pagamento integrale fino a concorrenza del compenso OCC e prededuzioni (spese professionisti) comprensivi di oneri fiscali, accessori e spese sostenute - a saldo e stralcio e chiusura di ogni pretesa, rinunciando altresì a eventuali azioni e contestazioni, con riguardo ai crediti di cui in narrativa.

Non essendo attive procedure esecutive, non risulta necessaria la nomina di un liquidatore. Si propone il pagamento delle somme ai creditori pro quota con riparti semestrali eseguiti a mezzo bonifico bancario sui conti correnti che saranno forniti dagli stessi (previo versamento mensile del dovuto da parte del debitore su conto dedicato appositamente aperto) da avviare dopo il pagamento integrale delle somme spettanti in prededuzione.

Il ricorrente, al fine di consentire all'OCC l'attività di controllo, nell'interesse dei creditori, procederà all'esito di ogni semestre a fornire l'elenco dei pagamenti eseguiti e i movimenti sul conto corrente dedicato.

Nel caso le modalità di cui sopra non dovessero essere ritenute congrue ci si rimette alla volontà del Tribunale.

Al passivo indicato nella tabella riportata nelle premesse devono aggiungersi, in prededuzione:

- compenso OCC: tenuto conto del regolamento dell'OCC e dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto 24/09/2014 n. 202, lo stesso è stato indicato e concordato nella misura di € 1.408,55 al lordo degli oneri fiscali con un debito residuo detratte gli acconti, di € 1.048,09 (**doc. 30**);
- compenso dei legali che assistono il ricorrente nella procedura (Avv.ti Sbafo e Tombolini): in considerazione della situazione in cui versa l'istante, e tenuto conto dei criteri e dei parametri di legge, lo stesso per ragioni di contenimento viene quantificato con il presente ricorso in € 1.000,00 oltre oneri e accessori e senza computo di interessi, importo cui MM si impegna con la sottoscrizione in calce al presente ricorso

Di seguito la tabella riepilogativa del piano del consumatore del Sig. Moscatiello:

ATTIVO	€
Finanza esterna una tantum	1.500,00
Accantonamento mensile (€ 150/mese * 13 mensilità)	9.750,00
Totale	11.250,00
PASSIVO	€
OCC (CCIAA) (detratto l'acconto versato alla CCIAA ante deposito per € 360,46)	1.048,09 (iva compresa)
Spese professionisti	1.268,80 (iva compresa)
Imposta di registro	208,00

Spese di tenuta conto dedicato	300,00
TOTALE PREDEDUZIONE	2.824,89
TOTALE RESIDUO (NETTO DALLE PREDEDUZIONI)	8.425,11

CREDITORI	€	STIMA DELLA PERCENTUALE DI DI SODDISFO: 14,60 %
COMPASS BANCA SPA	14.645,83	2.139
AGOS DUCATO SPA	15.552,00	2.271
FINDOMESTIC BANCA SPA	27.500,00	4.015
TOTALE	57.697,83	8.425

Secondo il piano proposto il pagamento dei creditori, tutti di rango chirografario (e quindi senza maturazione di interessi), sarà effettuato nell'arco temporale di **5 anni**, periodo da considerarsi senz'altro attendibile considerata l'età del ricorrente e la sua situazione lavorativa.

Non da ultimo, costituisce l'unica possibilità, in linea con la ratio della norma, per consentire l'accesso alla procedura e alla ristrutturazione del debito, con salvaguardia delle esigenze primarie di mantenimento e serenità della famiglia di MM.

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale voglia:

- disporre, ex art 12 bis 1.3/2012 la fissazione di udienza con ogni conseguente adempimento a cura dell'OCC e del Gestore della Crisi,
- omologare il piano proposto, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità, che tenga conto della richiesta di tutela della riservatezza per quanto non necessario e in particolare in relazione ai dati sensibili riferiti nel ricorso e nei relativi allegati ai fini della migliore valutazione della posizione;

Si allegano i seguenti documenti, con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna e chiarimenti che il Tribunale ritenga:

- 1) Istanza di accesso OCC

Ancona 13.02.2020

Marco Moscatiello

Marco Moscatiello

Avv. Marta Sbafo

Marta Sbafo

Avv. Fabiola Tombolini

Fabiola Tombolini

Manuela Chiarini

(limitatamente alle ragioni e agli impegni in narrativa e specificati nella dichiarazione
allegata sub 20)

Chiarini Manuela